

**SCHEMA DI INTESA PER LA SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE
TRA TRENITALIA E REGIONE CAMPANIA**

La Regione Campania, con sede in Napoli, Via Santa Lucia, codice fiscale n. 80011990639, la quale interviene nel presente atto nella persona di.....

E

TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n° 05403151003, capitale sociale Euro 1.654.464.000,00, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente contratto nella persona di.....

(di seguito, congiuntamente, denominate anche “Parti”)

PREMESSO CHE

- a) la soc. Trenitalia esercita i servizi di Trasporto Pubblico Locale su ferro sulla rete statale ricadente in ambito regionale;
- b) il contratto di servizio è scaduto il 31/12/2014; l'art. 4 ne consente il rinnovo per ulteriori sei anni, ove ricorra la possibilità di verificare eventuali oggettivi reali benefici, derivanti da un piano di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile assegnato ai servizi esercitati sul territorio regionale, ciò in attuazione dell'art. 18, comma 1, ult. periodo, D. Lgs. n. 422/1997;
- c) ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento Europeo 1370/2007 è peraltro possibile estendere fino ad un massimo del 50% la durata complessiva del Contratto di Servizio;
- d) con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 23 Dicembre 2014 si è stabilito di assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro sino al 31 dicembre 2015 e comunque non oltre l'affidamento mediante le procedure di gara, nonché di farsi luogo alla temporanea prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale espletati dalla soc. Trenitalia ed alla conseguente proroga del rapporto di servizio agli stessi patti e condizioni;
- e) la Regione con delibera n. 571 del 24/11/2015 ha revocato in autotutela gli atti deliberativi di indirizzo, propedeutici all'avvio delle procedure di evidenza pubblica, per l'affidamento dei servizi minimi di trasporto ferroviario regionale;
- f) la Regione con delibera n. 35 del 02/02/2016 ha, tra l'altro, così deliberato:
“1. di confermare la volontà di assegnare il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;

2. di dover garantire, in ogni caso, la continuità dei servizi non interrompibili di Trasporto Pubblico Locale su ferro nel periodo necessario per l'aggiudicazione - all'esito della relativa procedura di evidenza pubblica - e per il subentro dell'aggiudicatario, procedendo, fermo restando quanto deliberato nel successivo punto 4, alla sottoscrizione di un nuovo contratto con Trenitalia per l'espletamento del servizio di TPL su ferro fino ad anni sei, con decorrenza dal 01.01.2016, nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie e di bilancio regionali;

3. di demandare agli Uffici della Direzione Generale per la Mobilità, con il supporto dell'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile, l'adozione degli atti consequenziali;

4. di incaricare gli Uffici della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e della Direzione Generale per la Mobilità di porre in essere, verificatane la praticabilità legale, tutte le attività necessarie alla definizione dei fattori di criticità incorsi tra la Regione e Trenitalia, compresi quelli sfociati in controversie pendenti, come descritti nelle premesse, in via prodromica, o coeva rispetto alla sottoscrizione del nuovo contratto di cui al punto 2 del presente deliberato;"

- g) la Regione ha inoltre richiesto, sulla base della performance dei servizi resi da Trenitalia, un significativo miglioramento dei livelli di servizio; Trenitalia ha rappresentato che tale miglioramento può essere ottenuto mediante un investimento, da parte della stessa, assorbibile solo a fronte di un contratto la cui durata abbia termini congrui e certi con una ulteriore possibile proroga di cui alla precedente lettera c);
- h) tale obiettivo – giuste le risultanze della riunione inter partes del 06/07/2016 potrebbe essere conseguito mediante il rinnovo del contratto di servizio della durata di anni 6, senza soluzione di continuità rispetto al contratto sottoscritto in data 14 settembre 2009 di cui alla precedente lettera b), con applicazione, sussistendone le condizioni, dell'ulteriore periodo di durata contrattuale previsto dall'art. 4 comma 4 del Regolamento Europeo 1370/2007;
- i) detta volontà tiene anche conto del processo di progressivo efficientamento dei costi avviato da Trenitalia, con riguardo sia agli equipaggi, che alla ridefinizione del modello di manutenzione, con un significativo impatto sui livelli di affidabilità della flotta. In particolare, per il primo anno di validità del contratto 2009-2014, il corrispettivo annuale si attestava ai 162,6 M€ a fronte di circa 11,1 milioni di treni-km, con la previsione di una serie di investimenti ed il valore del corrispettivo unitario a treno-km risultava pari a circa 14,64 €. In relazione allo stipulando contratto di servizio, per il 2016, si stima un corrispettivo annuale di circa 148 M€ a fronte di circa 9,7 milioni di treni-km con la previsione di investimenti da parte di Trenitalia, dettagliati nel corpo del presente atto, per 44,4 M €, il valore del corrispettivo unitario a treno-km sarà pari a circa 15,25 € (con un incremento di circa il 4,2% rispetto al dato del 2009, a fronte di un incremento inflattivo FOI per il periodo 2009-2015 pari al 9,5%). La disaggregazione dei dati economici sopra riportati relativi allo stipulando contratto è indicata nel PEF allegato al presente schema;

Tutto ciò premesso,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

Impegni delle Parti

Con il presente Atto la Regione e la società Trenitalia si impegnano a sottoscrivere il rinnovo del contratto per l'espletamento dei servizi di trasporto ferroviario sulla rete statale ricadente in ambito regionale per 6 anni, per il periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, senza soluzione di continuità rispetto al Contratto 2009-2014 sottoscritto in data 14 settembre 2009, con applicazione, sussistendone le condizioni nonché in ragione degli investimenti previsti dallo stipulando contratto, dell'ulteriore periodo di durata contrattuale previsto dall'art.4 comma 4 del Regolamento Europeo 1370/2007, nel rispetto degli atti di programmazione, della normativa in materia e nei limiti di capienza delle risorse finanziarie e di bilancio regionali .

La sottoscrizione del detto contratto avverrà preferibilmente entro il prossimo 31 ottobre 2016, previa definizione delle pendenze descritte nel punto 1.1.2. del successivo art. 7.

Art. 3

Principali elementi dello stipulando contratto

Con il presente atto, le Parti condividono i seguenti principali elementi dello stipulando contratto:

1) Produzione

Il Contratto per il periodo indicato nell'art. 2 prevede il seguente sviluppo della produzione:

- interventi di potenziamento dell'offerta, i cui volumi nell'arco di piano si incrementano di circa il 5%, raggiungendo, a regime (dal 2020), il volume di circa 10,1 Mln di treni*km annui.

2) Corrispettivi

Il Contratto per il periodo indicato nell'art. 2 prevede la seguente modalità di valorizzazione:

- per l'anno 2015 viene determinata – in via ricognitiva - agli stessi patti e condizioni (giusta Delibera Regionale n. 694 del 23 dicembre 2014), previsti dal contratto 2009-2014, con valorizzazione cosiddetta a catalogo;
- dal 2016 in poi viene determinata sulla base dello sviluppo del PEF (Piano Economico – Finanziario) da confrontarsi anno per anno con il consuntivo della gestione risultante dal CER (Conto Economico Regionale), allo scopo di garantire l'equilibrio economico del contratto e consentire la realizzazione del piano di investimenti; i valori del PEF sono adeguati annualmente, come da relativo prospetto, nei limiti di una gestione aziendale efficiente;

- Il corrispettivo annuale, stimato nel 2016 in circa 148 mln di euro, si svilupperà secondo l'aumento annuo progressivo riportato nel PEF, che si intende comprensivo dell'eventuale recupero inflattivo;
- L'incidenza dei ricavi da traffico sui costi complessivi, così come descritta nel PEF, risulta via via crescente negli anni;
- i costi per accesso all'infrastruttura, l'energia elettrica per trazione e per adeguamenti normativi costituiscono una partita di giro tra il Gestore dell'Infrastruttura e la Regione, per cui i costi pagati da Trenitalia per l'accesso all'infrastruttura sono coperti dalla Regione nel corrispettivo. Nell'evenienza in cui tali costi dovessero variare, corrispondentemente varieranno i corrispettivi;
- la Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi, indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato, intervenendo in caso di carenza e/o ritardi nei trasferimenti statali, con proprie autonome fonti finanziarie;

3) **Sistema tariffario**

Il Contratto per il periodo di cui all'art. 2 prevederà gli impegni e le azioni di seguito riportati:

- riconoscimento da parte della Regione dei mancati introiti da traffico determinati da nuove gratuità ed agevolazioni tariffarie, nonché eventuali modifiche al sistema tariffario deliberate dalla Regione stessa, nell'ambito della validità dell'atto;
- Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015 e successivo aggiornamento in data 17 maggio 2016;
- la Regione si impegna a valutare la possibilità di rivedere la normativa in materia di sanzioni, allo scopo di renderla più efficace nella lotta all'evasione/elusione;
- le tariffe regionali aziendali ed integrate saranno incrementate dell'8% medio dal 1 gennaio 2017, nonché adeguate le componenti regionali che determinano le tariffe con applicazione sovraregionale, mentre per gli anni successivi, sempre a far data dal 1° gennaio, saranno incrementate del 2,6% medio annuo; la Regione si impegna, ove non operati gli incrementi innanzi descritti, a ricorrere a misure sostitutive per garantire l'equilibrio del PEF.

Art. 5

Investimenti

Trenitalia, con il contratto descritto all'art. 2, realizzerà investimenti per un totale di 44,4 mln di €, secondo un cronoprogramma che sarà dettagliato nel contratto, di cui:

- 33,8 mln di euro per il miglioramento della flotta esistente, con il revamping dei treni TAF e Minuetto (elettrici e diesel), il Face Lift alle vetture Media Distanza, l'adeguamento alla normativa antincendio e l'implementazione dei sistemi di infotainment e telediagnostica.

- 10,6 mln di euro per la manutenzione straordinaria ed l'ammodernamento degli impianti e delle tecnologie.

La Regione Campania, inoltre, in attuazione della Delibera n. 306 del 29.6.2016 procederà all'acquisto di:

- 12 nuovi elettrotreni per il completamento dell'offerta sulla linea metropolitana e costiera, per un valore nei limiti della Delibera sopra citata, che saranno dati in comodato d'uso a Trenitalia per il periodo di durata dello stipulando contratto.

Art. 6

Qualità dei servizi

Trenitalia e Regione Campania convengono sull'opportunità di definire un percorso di miglioramento progressivo della qualità erogata del servizio offerto, prevedendo nel Contratto descritto all'art. 2m, standard di qualità e quantità a cui è collegato un sistema di penalità e misure di mitigazione delle stesse, fermo restando la non duplicazione delle penali de quibus con quelle che Trenitalia dimostra di aver impiegato a favore della clientela, ai sensi del regolamento europeo n. 1371/07.

Art. 7

Partite aperte

1. Con la presente intesa le parti si impegnano altresì a definire consensualmente le partite tra loro aperte direttamente o indirettamente connesse a vertenze giudiziarie in corso che sono:

1.1. Pretese collegate al contratto di servizio stipulato nell'anno 2009.

1.1.1. Per quanto riguarda il credito di Trenitalia relativo all'anno 2013, pari a 92,5 milioni di euro, la Regione si impegna a mantenerne costante il ripianamento attraverso il puntuale rispetto della tempistica prevista nel "Piano di rientro" approvato con delibera n. 52 del 15/02/2016, che prevede il pagamento in 36 rate mensili;

1.1.2. Per quanto riguarda i crediti vantati da Trenitalia relativi alle annualità 2011 (pari a 34,9 milioni di euro) e 2012 (pari a 5,9 milioni di euro) per un totale complessivo di 40,8 milioni di euro ed i crediti vantati dalla Regione Campania relativi ai mancati investimenti per i quali pendono attualmente dei giudizi, le Parti concordano di ricomporre ogni pendenza prima della stipula del contratto richiamato al precedente art. 2. All'esito della formalizzazione di tale accordo, la Regione si impegna sin d'ora a rinunciare ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi attualmente in corso davanti al Tribunale di Roma (RG 36265/2012) e al Tribunale di Napoli (RG 6606/2013) e contestualmente Trenitalia si impegna a rinunciare ai decreti ingiuntivi nn. 4159 del 29.02.2012 e 6933 del 26.10.2012.

1.2. Decreto Dirigenziale n. 134 del 12.09.2013

Con riferimento al giudizio in corso davanti al Consiglio di Stato relativo ad una presunta violazione di obblighi tariffari, nelle more del giudizio di appello avverso la sentenza del Tar Campania n. 3138/2014

proposto da Trenitalia, la Regione si impegna a revocare in autotutela il decreto dirigenziale 134 del 12.09.2013 dichiarandone la totale inefficacia.

2. Le Parti si impegnano infine ad ultimare gli iter procedurali necessari per completare gli impegni sopra indicati entro la data prevista per la stipula del contratto di servizio richiamato all'art. 2.

....., li2016

Trenitalia spa

Regione Campania